

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento famiglia e politiche sociali

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

***“Iscrizione albo regionale Coop.va Sociale Hermes Luce Sez. Minori, Tip. Comunità alloggio
Comune di Militello in Val di Catania”***

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;

VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo
sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;

VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed
organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere
essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei
servizi assistenziali;

VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza
previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;

VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale
sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge
regionale n. 22 del 9 maggio 1986;

VISTA l'istanza inoltrata dalla COOPERATIVA SOCIALE HERMES LUCE con sede legale in
Catania Piazza F. Lancia, 3 acquisita al prot. pec. n. 42108 del 10.10.2019 tendente ad ottenere
l'iscrizione all'albo delle istituzioni assistenziali per la sezione Minori e la tipologia Comunità
Alloggio sita in Militello in Val di Catania in Contrada Bognanni;

VISTO il D.R.S. n. 1113 del 21.06.2019 con il quale è stata concessa l'autorizzazione in favore
dell'Ente sopra indicato per lo svolgimento dell'attività assistenziale;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dall'Ente risultano rispettati gli standard di
cui ai citati provvedimenti presidenziali;

VISTO l'esito positivo degli accertamenti esperiti ai sensi del 3° comma dell'art. 26 della l.r. 22/86
dal Comune di Militello in Val di Catania con nota n. 7185 del 22.04.2020 acquisita al prot. pec. n.
11367 del 22.04.2020;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta all'iscrizione dell'Ente all'albo regionale;

DECRETA

ART. 1 La COOPERATIVA SOCIALE HERMES LUCE con sede legale in Catania Piazza F. Lancia, 3 è iscritta al n. 5278 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale Sezione Minori Tipologia Comunità Alloggio sita in Militello in Val di Catania in Contrada Bognanni e per una ricettività di n. 10 unità.

ART. 2 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 per come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996.

ART. 3 Sarà cura dai Comuni interessati alla stipula delle convenzioni, verificare nei confronti dell'Ente, presso i competenti Uffici Giudiziari il possesso della capacità a "contrattare" con la Pubblica Amministrazione.

ART. 4 Il Comune territorialmente competente, in conformità a quanto ribadito con la Circolare Assessoriale n. 06/2015 e nell'ambito dei compiti attribuiti dalla l.r. n. 22/86, eserciterà annualmente l'attività di vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali, comunicando a questo Assessorato – entro il 30 Aprile – l'esito positivo o negativo degli stessi.

ART. 5 Ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, il legale responsabile dell'Ente assistenziale, è tenuto ad inviare annualmente, entro il termine del 30 aprile, un'autocertificazione relativa al rispetto degli standard organizzativi e strutturali, alle eventuali modifiche intervenute nonché alla corretta applicazione dei C.C.N.L. previste per la categoria di personale utilizzato e della normativa assicurativa e previdenziale.

ART. 6 L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di verificare periodicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard richiesti per l'iscrizione all'albo regionale ed il diritto di revocare il presente provvedimento qualora dovessero risultare insussistenti, in tutto o in parte, i requisiti e gli standard.

ART. 7 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

29 MAG. 2020

PALERMO, _____



IL DIRIGENTE

Antonino Maggio